

Bundesversammlung

Assemblée fédérale

Assemblea federale

Assamblea federala



Commissioni delle finanze  
CH-3003 Berna

[www.parlament.ch](http://www.parlament.ch)

## **Istruzioni delle Commissioni delle finanze e della Delegazione delle finanze delle Camere federali relative al trattamento dei loro verbali e di altri documenti**

del 19 novembre 2004

*Le Commissioni delle finanze e la Delegazione delle finanze delle Camere federali,*

visti gli articoli 4 capoverso 5, 6 capoverso 5, 6a capoverso 3<sup>1</sup>, 7 capoverso 4 e 8 dell'ordinanza dell'Assemblea federale del 3 ottobre 2003<sup>2</sup> relativa alla legge sul Parlamento e all'amministrazione parlamentare (Ordinanza sull'amministrazione parlamentare, Oparl),

*decretano:*

### **1. Campo d'applicazione**

- a. Le presenti istruzioni si applicano a tutti i verbali e agli altri documenti delle Commissioni delle finanze delle Camere federali (CdF) concernenti il *settore dell'alta vigilanza conformemente all'articolo 6 capoverso 5 Oparl*, ivi compresi i verbali e gli altri documenti degli organi aggregati (sottocommissioni, gruppi di lavoro, gruppo di coordinamento e Conferenza delle presidenze delle Commissioni e delegazioni di vigilanza [CPV]).
- b. Il trattamento dei verbali e degli altri documenti della Delegazione delle finanze delle Camere federali (DelFin) è disciplinato ai numeri 8, 9, 10 e 11<sup>3</sup>.

### **2. Alta vigilanza**

- a. Il settore dell'alta vigilanza include tutte le attività delle Commissioni delle finanze e delle loro sottocommissioni che esulano dal campo d'applicazione dell'articolo 6 capoverso 4 Oparl.

---

<sup>1</sup> Modifica del 22 novembre 2007. Questa modifica entra in vigore, contemporaneamente a quella della Oparl del 6 ottobre 2006, il 1° gennaio 2008.

<sup>2</sup> RS 171.115

<sup>3</sup> Modifica del 13 novembre 2007. Questa modifica entra in vigore, contemporaneamente a quella della Oparl del 6 ottobre 2006, il 1° gennaio 2008.

- b. Per quanto riguarda gli oggetti all'ordine del giorno contemplati sia nell'articolo 6 capoverso 4 Oparl sia nel settore dell'alta vigilanza (in particolare il preventivo, le aggiunte, il consuntivo della Confederazione e il piano finanziario), il presidente dell'organo preposto delle Commissioni delle finanze decide di volta in volta se l'oggetto in questione rientra nel campo d'applicazione dell'alta vigilanza.
- c. Un oggetto all'ordine del giorno rientra nel campo d'applicazione dell'alta vigilanza se:
  - persone interne all'Amministrazione federale o terzi forniscono informazioni che, per ragioni inerenti alla protezione della personalità, vanno rese note soltanto all'organo competente in materia;
  - le deliberazioni vertono su individui;
  - vengono discussi e valutati fatti da mantenere strettamente confidenziali o segreti.
- d. Le sedute congiunte con le Commissioni della gestione rientrano nel settore dell'alta vigilanza.

### **3. Redazione dei verbali**

- a. Conformemente all'articolo 4 capoverso 3 Oparl, le deliberazioni delle CdF e dei loro organi sono *verbalizzate analiticamente*. Gli interventi non sono riprodotti letteralmente, ma sono riassunti e corretti sotto il profilo linguistico.
- b. Ai sensi dell'articolo 5 Oparl, il presidente di un organo delle CdF può far *verbalizzare le sole decisioni*.

### **4. Modifica dei verbali**

- a. Qualora un *membro* delle CdF intenda apportare una modifica, lo comunica in sede di approvazione del verbale da parte dell'organo delle CdF interessato.
- b. Qualora *un'altra persona* che ha partecipato alla seduta intenda apportare una modifica a un proprio intervento, il segretario competente decide sulla procedura da adottare. In particolare, decide se la domanda di modifica debba essere esaminata dall'organo delle CdF interessato o se possa essere soddisfatta senza ulteriori formalità. Se la persona in questione domanda un esame formale, il presidente dell'organo interessato decide in via definitiva sulla procedura da seguire. Lo stesso vale anche quando la domanda di modifica è presentata dopo l'approvazione del verbale.
- c. Se un verbale subisce una modifica di contenuto, un'*errata corrige* è aggiunta al fascicolo. In caso di modifiche materiali importanti, l'*errata corrige* o la versione corretta del verbale può essere trasmessa ai destinatari della versione precedente.

### **5. Distribuzione dei verbali**

- a. I verbali delle sedute delle commissioni plenarie sono distribuiti ai membri delle commissioni interessate, come pure ai collaboratori della segreteria delle CdF<sup>4</sup>.
- b. I verbali delle sedute delle sottocommissioni, dei gruppi di lavoro, del gruppo di coordinamento o della CPV sono distribuiti ai membri dell'organo delle CdF interessato, come pure ai collaboratori della segreteria delle CdF. I membri delle Commissioni delle finanze ricevono i verbali se ne fanno domanda. Per quanto

---

<sup>4</sup> Nell'ambito delle presenti istruzioni, i periti consultati dalle Commissioni sono equiparati ai collaboratori della segreteria delle CdF.

riguarda le sedute relative al preventivo, alle aggiunte e al consuntivo della Confederazione, si dà per scontato che la sottocommissione della Commissione delle finanze della seconda Camera formuli tale domanda.

- c. Le altre persone che hanno partecipato alla seduta ricevono un estratto del verbale concernente le deliberazioni alle quali hanno presenziato. Tali estratti sono trasmessi *direttamente e a titolo personale*.
- d. I documenti e i verbali che rientrano nel settore dell'alta vigilanza non sono distribuiti alle segreterie dei gruppi parlamentari (art. 6 cpv. 4 Oparl)<sup>5</sup>.

## **6. Confidenzialità**

Conformemente all'articolo 47 capoverso 1 LParl, le deliberazioni delle CdF sono confidenziali. Tutti i destinatari dei verbali delle CdF sono pertanto vincolati al segreto d'ufficio (cfr. anche art. 8 LParl) ossia non sono autorizzati a comunicare ad altre persone le informazioni di cui sono venuti a conoscenza. Questa disposizione è intesa segnatamente a garantire che le persone interrogate dalle CdF possano esprimersi liberamente senza che derivi loro alcun pregiudizio da quanto abbiano veridicamente dichiarato (art. 156 cpv. 3 LParl).

## **7. Consultazione dei verbali**

- a. Il presidente della CdF interessata può autorizzare una *persona che non fa parte della Commissione* a consultare un verbale della propria Commissione o di uno dei suoi organi per scopi scientifici o per l'applicazione del diritto (art. 7 cpv. 4 in combinato disposto con gli art. 6 cpv. 4 e 7 cpv. 1 Oparl), se non vi si oppongono motivi importanti. All'occorrenza, tale persona può chiedere il parere dell'autorità federale o dei soggetti interessati.
- b. La decisione in merito all'autorizzazione di consultare il verbale spetta esclusivamente al presidente della CdF interessata ed è definitiva. Ai fini della decisione sono determinanti considerazioni di protezione delle fonti, il rischio di abusi (p. es. violazione della confidenzialità o querulomania) e la protezione di dati personali oppure di interessi privati. Il presidente della CdF interessata può subordinare la consultazione a determinati oneri e condizioni, in particolare può ordinare che i dati personali siano resi anonimi (art. 7 cpv. 6 Oparl).

## **8. Verbali della DelFin**

- a. Le attività della DelFin rientrano nel settore dell'alta vigilanza conformemente all'articolo 6 capoverso 5 Oparl.
- b. I verbali della DelFin sono distribuiti esclusivamente a:
  - i membri della DelFin;
  - i collaboratori interessati della segreteria delle CdF;
  - il direttore del Controllo federale delle finanze;
  - il capo del Dipartimento federale delle finanze;
  - il direttore dell'Amministrazione federale delle finanze.
- c. Le persone interrogate dalla DelFin conformemente agli articoli 153 e 154 LParl hanno il diritto di consultare, su domanda, l'estratto del verbale d'audizione che le concerne presso la segreteria delle CdF.

---

<sup>5</sup> Modifica del 22 novembre 2007. Questa modifica entra in vigore, contemporaneamente a quella della Oparl del 6 ottobre 2006, il 1° gennaio 2008.

- d. Le persone interrogate conformemente all'articolo 155 LParl (persone i cui interessi sono direttamente toccati dall'inchiesta) ricevono il verbale della loro deposizione per la firma (art. 155 cpv. 5 LParl).
- e. Conformemente all'articolo 155 LParl, il Consiglio federale o una persona da esso direttamente incaricata ha il diritto di consultare, su domanda, i verbali d'interrogatorio delle persone interrogate dalla DelFin (art. 155 cpv. 6 in combinato disposto con l'art. 167 LParl).

#### **9. Registrazione delle deliberazioni delle CdF e della DelFin**

Il segretario decide se la registrazione di una deliberazione va conservata, eccezionalmente, per più di tre mesi (art. 4 cpv. 5 Oparl).

#### **10. Altri documenti delle CdF e della DelFin**

Secondo l'articolo 8 Oparl, le disposizioni suesposte in materia di verbali si applicano per analogia anche ai documenti redatti dalle CdF o dalla DelFin, come pure a quelli redatti da un'autorità, un servizio o una persona su incarico delle CdF o della DelFin.

#### **11. Extranet<sup>6</sup>**

- a. I verbali e i documenti delle Commissioni delle finanze e degli organi aggregati di cui al numero 1 lettera a sono consultabili in Extranet, a meno che il presidente dell'organo competente non vi rinunci (cfr. art. 6a cpv. 4 Oparl).
- b. Hanno diritto di consultare i verbali e i documenti degli organi di cui alla lettera a i membri delle Commissioni delle finanze.
- c. I verbali e i documenti segreti o strettamente confidenziali della Delegazione delle finanze non sono pubblicati in Extranet. In caso di dubbio, decide il presidente della Delegazione delle finanze.
- d. Hanno diritto di consultare i documenti soltanto i membri della Delegazione delle finanze.
- e. Le segreterie dei gruppi parlamentari non possono consultare in Extranet gli oggetti all'ordine del giorno che rientrano nel settore dell'alta vigilanza conformemente al numero 2.

COMMISSIONE DELLE FINANZE  
DEL CONSIGLIO NAZIONALE  
Il presidente:

Felix Walker,  
consigliere nazionale

COMMISSIONE DELLE FINANZE  
DEL CONSIGLIO DEGLI STATI  
Il presidente:

Hans Lauri,  
consigliere agli Stati

DELEGAZIONE DELLE FINANZE  
Il presidente:

Bruno Zuppiger,  
consigliere nazionale

<sup>6</sup> Modifica del 22 novembre. Questa modifica entra in vigore, contemporaneamente a quella della Oparl del 6 ottobre 2006, il 1° gennaio 2008.